

AGEVOLAZIONI

di **Sandro Cerato**



I **professionisti iscritti alle Casse di previdenza** private sono esclusi dal contributo a fondo perduto previsto dall'[articolo 25 D.L. 34/2020](#) (cd. Decreto "Rilancio"). Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, nella **versione definitiva** è stata inserita l'**esclusione dei predetti soggetti**, nonché di coloro che abbiano diritto alle indennità già previste dagli [articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020](#).

Ma andiamo con ordine, ricordando, in primo luogo, che i soggetti aventi diritto alla richiesta del contributo a fondo perduto sono tutti i **soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo** (nonché coloro che producono reddito agrario) **titolari di partita Iva**.

Non assume quindi rilievo la forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo) né il **regime contabile adottato** (contabilità ordinaria o semplificata). Rientrano pertanto anche i contribuenti in **regime forfettario e coloro che adottano il regime dei minimi**.

Sono tuttavia esclusi coloro che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza (a tal proposito, si sottolinea che, per conoscere le modalità operative di presentazione dell'istanza è necessario attendere il **decreto attuativo**), **nonché i lavoratori autonomi e quelli dello spettacolo che hanno diritto alle indennità previste dal Decreto Cura Italia** (non sono invece esclusi i soggetti iscritti alle **gestioni Ago con diritto all'indennità di cui all'articolo 28 D.L. 18/2020**).

Sul punto, come già anticipato, la **versione definitiva del Decreto** ha aggiunto alla lista degli esclusi i **lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle Casse di previdenza**, e ciò a prescindere dalla possibilità di accedere all'indennità prevista dal **D.L. 18/2020**.

Quest'ultima, peraltro, è condizionata al **mancato superamento di un parametro reddituale (50.000 euro) non particolarmente elevato**. Ne consegue che **la maggior parte dei**

professionisti ordinistici rimarranno a bocca asciutta nonostante il calo del fatturato sofferto in questo periodo.

Una volta verificato il requisito soggettivo, è previsto che **il contributo a fondo perduto sia accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**, con l'ulteriore condizione "quantitativa" che l'ammontare del **fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi dello stesso mese del 2019** (il decremento del fatturato non è richiesto per coloro che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019** o che **hanno la sede legale in una delle cd. zone rosse**).

Si osserva che, mentre ai fini della verifica del parametro dei 5 milioni (del 2019), è necessario aver riguardo ai ricavi od ai compensi, per la **verifica del decremento si ha riguardo al fatturato o ai corrispettivi** (in tal senso è possibile **rinvviare ai chiarimenti della [circolare 9/E/2020](#)** con cui è stato precisato che si deve far riferimento alle **operazioni effettuate a norma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#)**).

L'ammontare del contributo è variabile, con diverse percentuali che vanno da un minimo del 10% ad un massimo del 20% **da applicarsi al decremento del fatturato**, in funzione del volume di ricavi e compensi realizzati nel 2019 (fino ad euro 400.000, nella forbice compresa tra 400.001 e 1.000.000 e nella forbice tra 1.000.001 e 5.000.000), fermo restando il riconosciuto di un **contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti**.

Ai fini reddituali, il **comma 6** stabilisce che il **contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi** (Irpef ed Ires) nonché del **valore della produzione Irap**.

Infine, come già anticipato, per potersi vedere riconosciuto il contributo a fondo perduto è necessario **presentare un'istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** che dovrà essere definita da un **apposito provvedimento direttoriale**.